# **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

# Atti amministrativi

# **INTERCENTER**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 530 del 24/07/2023 BOLOGNA

**Proposta:** EIC/2023/41 del 24/07/2023

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI

**TELEMATICI** 

Oggetto: CONVENZIONE MULTISERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI IN USO

ALLE AZIENDE SANITARIE 1, LOTTO 2, RSPIC/2020/123 - MODIFICA

**CONVENZIONE** 

Autorità emanante: IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI

MERCATI TELEMATICI

Firmatario: ADRIANO LELI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento:

Nadia Comastri

## IL DIRETTORE

### Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016 e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 154/2022 "Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER, conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";

## Richiamati:

• il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii;

- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 380/2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025";

Vista la Convenzione, RSPIC/2020/123 del 10/04/2020, ad oggetto "Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle Aziende Sanitarie 1, lotto 2 stipulata con il RTI Rekeep S.p.A. e Consorzio Innova Società Cooperativa;

# Dato atto che:

- il prolungarsi della pandemia ha causato, a partire dal III trimestre del 2021, un inatteso e considerevole incremento dei costi dei vettori energetici e, più in generale, delle materie prime utilizzate per la corretta esecuzione dei servizi della Convenzione in oggetto;
- gli eventi geopolitici straordinari nel continente europeo e nello specifico il conflitto tra Russia e Ucraina hanno generato una forte tensione nei mercati energetici e, in particolare, si è verificato non solo un elevato incremento dei prezzi dei vettori energetici, ma anche un andamento degli stessi del tutto imprevedibile, che ne ha determinato l'elevata volatilità;
- l'attuale tempistica di fatturazione del canone e di revisione dei prezzi unitari della componente B1 relativa alla fornitura di gas naturale (a consuntivo rispetto al servizio erogato nel Trimestre di Riferimento precedente) oggettivamente comporta per gli operatori del mercato di riferimento significativi problemi di esposizione finanziaria, atteso che l'approvvigionamento dei vettori energetici e, più in generale, delle materie prime utilizzate per la corretta esecuzione dei servizi della

Convenzione in oggetto, attualmente avviene in maniera anticipata, con nuove tempistiche di pagamento imposte dai rispettivi subfornitori, ridotte rispetto a quelle in essere alla data di stipulazione della convenzione e con prestazione di apposite fideiussioni a copertura dello stesso;

Considerato quanto sopra esposto, l'Agenzia IntercentER ritiene che ricorrano nella specie i presupposti per disporre le modifiche alla Convenzione sopra richiamata che comunque non alterano la natura generale della Convenzione stessa;

Ritenuto quindi di apportare al Capitolato tecnico allegato alla Convenzione le modifiche che seguono, esplicitate nell'allegato Appendice alla Convenzione di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente atto:

# 1. Nel paragrafo 12.5 Pagamenti il punto 1:

1. Prestazioni a canone

- 1. Per le attività a canone verranno emessi per ogni trimestre solare (gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic) certificati di pagamento, in acconto, per un importo pari al 25% dell'importo annuale del canone. Per la componente energia l'acconto verrà calcolato utilizzando i fabbisogni energetici calcolati all'inizio dell'appalto e i prezzi unitari dell'anno precedente.
- 2. Al termine di ogni anno contabile, stabilito comunque al 31/12, verrà emesso certificato di pagamento comprendente:
  - la quota dell'ultimo trimestre;
- gli eventuali conguagli derivanti da variazioni delle consistenze verificatesi nel corso dell'anno solare;
- i conguagli previsti per la variazione del servizio energia (relativi alle variazioni dei fabbisogni termici si cui al par. 10.1.1.4 e alla revisione prezzi);

• svincolo dello 0,5% di cui all'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010.

Entro il primo trimestre di ogni anno deve essere determinato, sulla base delle variazioni alle consistenze previste e dell'aggiornamento prezzi, il valore del canone annuale a base per il calcolo degli acconti dell'anno successivo.

È sostituito dal seguente:

1. Prestazioni a canone

- 1. Per le attività a canone relative alle componenti B2, C, D, E, F, G. H verranno emessi per ogni trimestre solare (gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic) certificati di pagamento, in acconto, per un importo pari al 25% dell'importo annuale del canone.
- 2. Per la componente energia B1 verranno emessi per ogni mese solare certificati di pagamento, in acconto, per un importo pari a 1/12 dell'importo calcolato utilizzando i fabbisogni energetici annui calcolati all'inizio dell'appalto e i prezzi unitari dell'anno precedente. Entro la fine di ogni singolo mese, le amministrazioni provvederanno ad emettere certificati di pagamento e buoni d'ordine per l'emissione delle fatture mensili di acconto.
- 3. Al termine di ogni anno contabile, stabilito comunque al 31/12, verrà emesso certificato di pagamento comprendente:
- la quota dell'ultimo trimestre delle componenti B2, C, D, E, F, G. H;
  - la quota dell'ultimo mese della componente B1;
- gli eventuali conguagli derivanti da variazioni delle consistenze verificatesi nel corso dell'anno solare;
- i conguagli previsti per la variazione del servizio energia (relativi alle variazioni dei fabbisogni termici si cui al par. 10.1.1.4 e alla revisione prezzi);

• svincolo dello 0,5% di cui all'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010.

Entro il primo trimestre di ogni anno deve essere determinato, sulla base delle variazioni alle consistenze previste e dell'aggiornamento prezzi, il valore del canone annuale a base per il calcolo degli acconti dell'anno successivo.

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di approvare le modifiche al Capitolato tecnico come di seguito riportate ed esplicitate nell'allegato Appendice alla Convenzione RSPIC/2019/74 del 04/03/2019, ad oggetto "Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle Aziende Sanitarie 2", lotto 1 stipulata con il RTI Rekeep S.p.A. e AR.Co Lavori Società Cooperativa Consortile, parte integrante e sostanziale del presente atto:

# Nel paragrafo 12.5 Pagamenti il punto 1:

1. Prestazioni a canone

Le prestazioni verranno così remunerate:

1. Per le attività a canone verranno emessi per ogni trimestre solare (gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic) certificati di pagamento, in acconto, per un importo pari al 25% dell'importo annuale del canone. Per la componente energia l'acconto verrà calcolato utilizzando i fabbisogni energetici calcolati all'inizio dell'appalto e i prezzi unitari dell'anno precedente.

- 2. Al termine di ogni anno contabile, stabilito comunque al 31/12, verrà emesso certificato di pagamento comprendente:
  - la quota dell'ultimo trimestre;
- gli eventuali conguagli derivanti da variazioni delle consistenze verificatesi nel corso dell'anno solare;
- i conguagli previsti per la variazione del servizio energia (relativi alle variazioni dei fabbisogni termici si cui al par. 10.1.1.4 e alla revisione prezzi);
- svincolo dello 0,5% di cui all'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010.

Entro il primo trimestre di ogni anno deve essere determinato, sulla base delle variazioni alle consistenze previste e dell'aggiornamento prezzi, il valore del canone annuale a base per il calcolo degli acconti dell'anno successivo.

È sostituito dal seguente:

1. Prestazioni a canone

- 1. Per le attività a canone relative alle componenti B2, C, D, E, F, G. H verranno emessi per ogni trimestre solare (gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic) certificati di pagamento, in acconto, per un importo pari al 25% dell'importo annuale del canone.
- 2. Per la componente energia B1 verranno emessi per ogni mese solare certificati di pagamento, in acconto, per un importo pari a 1/12 dell'importo calcolato utilizzando i fabbisogni energetici annui calcolati all'inizio dell'appalto e i prezzi unitari dell'anno precedente. Entro la fine di ogni singolo mese, le amministrazioni provvederanno ad emettere certificati di pagamento e buoni d'ordine per l'emissione delle fatture mensili di acconto.

- 3. Al termine di ogni anno contabile, stabilito comunque al 31/12, verrà emesso certificato di pagamento comprendente:
- la quota dell'ultimo trimestre delle componenti B2, C, D, E, F, G. H;
  - la quota dell'ultimo mese della componente B1;
- gli eventuali conguagli derivanti da variazioni delle consistenze verificatesi nel corso dell'anno solare;
- i conguagli previsti per la variazione del servizio energia (relativi alle variazioni dei fabbisogni termici si cui al par. 10.1.1.4 e alla revisione prezzi);
- svincolo dello 0,5% di cui all'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010.

Entro il primo trimestre di ogni anno deve essere determinato, sulla base delle variazioni alle consistenze previste e dell'aggiornamento prezzi, il valore del canone annuale a base per il calcolo degli acconti dell'anno successivo."

- 2. di dare atto che le modifiche e le integrazioni di cui sopra hanno efficacia dal mese solare successivo alla stipula dell'appendice;
- 3. di provvedere alla pubblicazione dell'Appendice e alla
  Convenzione sul sito https://intercenter.regione.emilia romagna.it/;
- 4. di trasmettere il presente atto al Fornitore;
- 5. di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO 2023-2025 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE

(Dott. Adriano Leli)

## **APPENDICE**

ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL MULTISERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA Lotto n.2 - CIG: 6515432094

### **PARTI**

**Agenzia Regionale Intercent-ER**, (di seguito nominata, per brevità, anche **Agenzia**), con sede legale in Bologna, Via dei Mille 21, in persona del Direttore e legale rappresentante, ing. Adriano Leli;

Ε

**REKEEP S.p.A.** con socio unico, sede legale e domicilio ai fini del presente atto in Zola Predosa (BO), via Poli 4, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna al n. 02402671206, P.IVA 02402671206, in persona del Legale Rappresentante Giuliano Di Bernardo, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa e la mandante CONSORZIO INNOVA Società Cooperativa, sede legale e domicilio ai fini del presente atti in Bologna, Via Giovanni Papini 18, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna, P.IVA 03539261200 (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

### PREMESSO CHE

- a) la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del Lotto 2 del multiservizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara pubblicato in G.U.U.E. il 18/12/2015;
- b) che per l'effetto le parti hanno sottoscritto in data 10/04/2020 la convenzione RSPIC/2020/123.

### **CONSIDERATO CHE**

- il prolungarsi della pandemia ha causato, a partire dal III trimestre del 2021, un inatteso e considerevole incremento dei costi dei vettori energetici e, più in generale, delle materie prime utilizzate per la corretta esecuzione dei servizi della Convenzione in oggetto;
- gli eventi geopolitici straordinari nel continente europeo e nello specifico il conflitto tra Russia e Ucraina hanno generato una forte tensione nei mercati energetici; in particolare, si è verificato non solo un elevato incremento dei prezzi dei vettori energetici, ma anche un andamento degli stessi del tutto imprevedibile, che ne ha determinato l'elevata volatilità;
- l'attuale tempistica di fatturazione del canone e di revisione dei prezzi unitari della componente B1 relativa alla fornitura di gas naturale (a consuntivo rispetto al servizio erogato nel Trimestre di Riferimento precedente) oggettivamente comporta per gli operatori del mercato di riferimento significativi problemi di esposizione finanziaria, atteso che l'approvvigionamento dei vettori energetici e, più in generale, delle materie prime utilizzate per la corretta esecuzione dei servizi della Convenzione in oggetto, attualmente avviene in maniera anticipata, con nuove tempistiche di pagamento imposte dai rispettivi subfornitori,

ridotte rispetto a quelle in essere alla data di stipulazione della convenzione e con prestazione di apposite fideiussioni a copertura dello stesso.

- ricorrono pertanto nella specie i presupposti per disporre modifiche alla Convenzione in oggetto nei termini di cui in appresso, che non alterano la natura generale della Convenzione stessa.

# TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1

## **VALORE DELLE PREMESSE**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi comprese la Convenzione – e i relativi allegati – relativa al Lotto 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

### ART. 2

# MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CAPITOLATO TECNICO

Al Capitolato tecnico allegato alla Convenzione vengono apportate le modifiche che seguono.

## 1. Nel paragrafo 12.5 Pagamenti il punto 1:

## 1. Prestazioni a canone

Le prestazioni verranno così remunerate:

- 1. Per le attività a canone verranno emessi per ogni trimestre solare (gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic) certificati di pagamento, in acconto, per un importo pari al 25% dell'importo annuale del canone. Per la componente energia l'acconto verrà calcolato utilizzando i fabbisogni energetici calcolati all'inizio dell'appalto e i prezzi unitari dell'anno precedente.
- 2. Al termine di ogni anno contabile, stabilito comunque al 31/12, verrà emesso certificato di pagamento comprendente:
  - la quota dell'ultimo trimestre;
  - gli eventuali conguagli derivanti da variazioni delle consistenze verificatesi nel corso dell'anno solare:
  - i conguagli previsti per la variazione del servizio energia (relativi alle variazioni dei fabbisogni termici si cui al par. 10.1.1.4 e alla revisione prezzi);
  - svincolo dello 0,5% di cui all'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010.

Entro il primo trimestre di ogni anno deve essere determinato, sulla base delle variazioni alle consistenze previste e dell'aggiornamento prezzi, il valore del canone annuale a base per il calcolo degli acconti dell'anno successivo.

È sostituito dal seguente:

## 1. Prestazioni a canone

- 1. Per le attività a canone relative alle componenti B2, C, D, E, F, G. H verranno emessi per ogni trimestre solare (gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic) certificati di pagamento, in acconto, per un importo pari al 25% dell'importo annuale del canone.
- 2. Per la componente energia B1 verranno emessi per ogni mese solare certificati di pagamento, in acconto, per un importo pari a 1/12 dell'importo calcolato utilizzando i fabbisogni energetici annui calcolati all'inizio dell'appalto e i prezzi unitari dell'anno precedente. Entro la fine di ogni singolo mese, le amministrazioni provvederanno ad emettere certificati di pagamento e buoni d'ordine per l'emissione delle fatture mensili di acconto.
- 3. Al termine di ogni anno contabile, stabilito comunque al 31/12, verrà emesso certificato di pagamento comprendente:
  - la quota dell'ultimo trimestre delle componenti B2, C, D, E, F, G. H;
  - la quota dell'ultimo mese della componente B1;
  - gli eventuali conguagli derivanti da variazioni delle consistenze verificatesi nel corso dell'anno solare;
  - i conguagli previsti per la variazione del servizio energia (relativi alle variazioni dei fabbisogni termici si cui al par. 10.1.1.4 e alla revisione prezzi);
  - svincolo dello 0,5% di cui all'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010.

Entro il primo trimestre di ogni anno deve essere determinato, sulla base delle variazioni alle consistenze previste e dell'aggiornamento prezzi, il valore del canone annuale a base per il calcolo degli acconti dell'anno successivo.

# ART. 3

# **EFFICACIA DELL'APPENDICE**

Le modifiche e le integrazioni di cui all'art. 2 hanno efficacia dal mese solare successivo alla stipula dell'appendice.

# ART. 4

# **CLAUSOLA FINALE**

- 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni pattuizione, condizione, modalità di cui alla Convenzione e ai relativi allegati, nel presente atto non esplicitamente richiamata e/o modificata, resta e deve intendersi valida ed efficace.
- 2. Il presente atto viene letto e sottoscritto in segno di accettazione tra le parti.
- 3. In ragione di quanto sopra e del fatto che trattasi di modifiche che non alterano in alcun modo la natura complessiva della Convenzione e del contratto attuativo, l'appaltatore sottoscrive per accettazione, senza riserve, il presente atto, contestualmente esprimendo rinuncia ad ogni riserva e/o richiesta a qualsiasi titolo, e quindi anche a titolo di compenso e/o di risarcimento del danno.

Agenzia Intercent-ER\*

II Fornitore